

**Repubblica Italiana****In Nome del Popolo Italiano****Il Tribunale Ordinario di Chieti**

In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello Cozzolino, letti gli atti del procedimento n. 43 /2025, introdotto da

[REDACTED]

ad [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Chieti

Avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti del consumatore

Ritenuta la propria competenza per territorio,

Ha emesso la seguente

SENTENZA

La sig.ra [REDACTED]

- riveste la qualità di consumatrice sovraindebitata, atteso che il suo reddito (di natura pensionistica), ed il suo patrimonio prontamente liquidabile, non le consentono la soddisfazione delle obbligazioni pecuniarie da cui è gravata;
- ha proposto ai suoi creditori un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento, entro n. 36 mesi dall'omologazione, della complessiva somma di € 104.073,17 (di cui € 30.000,00 derivanti dalla liquidazione della quota del suo patrimonio immobiliare, nel territorio di Monteodorisio, pari al 25% di una serie di immobili meglio indicati nel ricorso; € 30.000,00 derivanti dalla liquidazione della quota pari al 25% del patrimonio immobiliare della sig.ra [REDACTED] nel Comune di Monteodorisio, messo a disposizione della procedura; € 40.000,00 tramite l'apporto di finanza esterna da parte della sig.ra [REDACTED] ed € 4.073,17 tramite n. 36 versamenti mensili da parte della sovraindebitata ricorrente), pari al 100% dei debiti e delle spese della procedura;

Il suo piano prevede una moratoria nel pagamento del debito, da tempo scaduto, nei confronti della creditrice ipotecaria [REDACTED] moratoria da ritenere compatibile con il termine biennale di cui all'art. 67 comma 4 c.c.i., poiché, come ha recentemente chiarito la S.C. (Cass. I Sez. Civ., ordinanza n. 9549 dell'11.4.2025), ai fini del rispetto dell'art. 67 comma 4 c.c.i. non è necessario che il pagamento del debito ipotecario venga completato entro un biennio dall'omologazione, ma è sufficiente che il pagamento inizi entro il medesimo termine.

Il piano, tuttavia, viola l'art. 67 comma 4 c.c.i., nella parte in cui non prevede il pagamento degli interessi legali in favore della creditrice ipotecaria.

La ricorrente è stata invitata ad interloquire in proposito con decreto del 22.8.2025, e, con la sua memoria del 18.9.2025, ha espresso considerazioni non condivisibili, sostenendo che gli interessi non siano dovuti poiché il piano non prevede alcuna moratoria.

È invece evidente che, essendo il debito della sig.ra [REDACTED] già scaduto da tempo, ogni ipotesi di pagamento diverso da quello immediato integra una moratoria, che impone il versamento degli interessi legali, come chiaramente prevede l'art. 67 comma 4 secondo periodo c.c.i. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore del d. lgs. n. 136/2024)

p.q.m.

respinge la richiesta di omologazione del piano.

Revoca la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 77/2024 r.g.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite

Chieti, lì 24/11/2025

IL GIUDICE

Dott. Marcello Cozzolino